

Informativa n. 01/2017

4 gennaio 2017

**RETRIBUZIONI E COMPENSI  
MESE DI DICEMBRE 2016  
DA PAGARSI ENTRO IL 12/01/2017  
CRITERIO DI CASSA ALLARGATO  
T.U.I.R. art. 51**

Il Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 917/86 all'art 51 stabilisce che le retribuzioni – e i compensi a collaboratori o amministratori – corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo possono essere considerati deducibili nell'anno di riferimento.

Questo in quanto il principio di cassa “allargato” statuito dal TUIR permette una “deroga” al presupposto che retribuzioni e compensi sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente pagati e corrisposti.

Affinché tali pagamenti possano essere considerati effettuati tempestivamente devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- ❑ se corrisposti con Assegno Circolare o Assegno Bancario il pagamento risulta ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo (opportuna comunque sempre una ricevuta);
- ❑ se corrisposti a mezzo bonifico bancario od altre modalità telematiche è importante che la somma sia entrata nelle disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio (cioè risulti accreditata sul conto corrente entro tale data).

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.